

CONVENZIONE-QUADRO TRA PREFETTURE, REGIONE LIGURIA E A.N.C.I. REGIONE LIGURIA

L'anno duemiladodici, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Prefettura di Genova, sita in Largo E. Lanfranco, 1 – Genova, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____,

TRA

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, codice fiscale _____, avente sede a Genova in Largo E. Lanfranco, 1, rappresentata dal Prefetto, S.E. Dott. Francesco Antonio Musolino, nato a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 3 maggio 1951 e domiciliato ai fini del presente atto in Largo E. Lanfranco 1 – Genova;

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia, codice fiscale _____, avente sede a Imperia in Viale Matteotti, 147, rappresentata dal Prefetto, S.E. Dott.ssa Fiamma Spena, nata a Napoli (NA) il 1° febbraio 1954 e domiciliata ai fini del presente atto in Viale Matteotti, 147 - Imperia;

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Savona, codice fiscale _____, avente sede a Savona in Piazza Aurelio Saffi, 1, rappresentata dal Prefetto, S.E. Dott.ssa Gerardina Basilicata, nata a Santa Maria a Vico (CE) il 27 maggio 1955 e domiciliata ai fini del presente atto in Piazza Aurelio Saffi, 1 –Savona;

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia, codice fiscale _____, avente sede a La Spezia in Via Vittorio Veneto, 2, rappresentata dal Prefetto, S.E. Dott. Giuseppe Forlani, nato a Caserta (CE) il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in Via Vittorio Veneto, 2 – La Spezia;

la Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Piazza De Ferrari, 1, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Ing. Claudio Burlando, nato a Genova (GE), il 27 aprile 1954 e domiciliato ai fini del presente atto in Piazza De Ferrari 1 – Genova

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione Regionale della Liguria, codice fiscale _____, sede legale a Genova in Piazza Matteotti 9. rappresentata dal Presidente, _____, nata a _____, il _____, domiciliato ai fini del presente atto in Genova, Piazza Matteotti 9;

premesse

- che l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività ed i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di

condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- che il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;
- che la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04 novembre 2011 ha provveduto ad approvare la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, in seguito sottoscritta in data 6 febbraio 2012 ;
- che con l'articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)" è stato modificato ed integrato l'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003) e, particolarmente, il comma 1 bis con il quale è disposto che "le altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati di cui al comma 1", il comma 1 sexies con il quale è disposto che "la Regione, al fine di perseguire l'obiettivo di favorire l'allocazione ottimale delle risorse economiche, finanziarie ed umane, nonché di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, quale Stazione Unica Appaltante, può procedere agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione e dei lavori, di importo pari o superiore a euro 500.000,00, su richiesta degli enti locali aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra S.U.A. costituita a livello provinciale, sulla base di apposite convenzioni tra i predetti enti locali e la Regione medesima", ed il comma 1 septies con il quale è disposto che "l'espletamento della gara d'appalto, di cui al comma 1 sexies, avviene anche sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale S.U.A., e le associazioni di enti locali";
- che le disposizioni tecnico organizzative relative al rapporto tra la S.U.A. e gli enti aderenti sono contenute in apposite convenzioni che devono prevedere, fra l'altro, la disponibilità a condividere e rendere interoperabili i sistemi informatici utilizzati nella gestione e nel monitoraggio degli appalti, sviluppando gli applicativi necessari a rendere fruibili le informazioni e i dati da tutti i soggetti pubblici interessati;
- che in base a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 6 del DPCM 30 giugno 2011, circa la collaborazione con gli Osservatori Regionali, il monitoraggio degli appalti potrà essere effettuato tramite il sistema informativo del portale regionale degli appalti "Appaltiliguria",

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (oggetto)

1. La presente convenzione-quadro, di cui le premesse costituiscono parte integrante, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione Regionale della Liguria.
2. In particolare, la convenzione-quadro ha per oggetto l'attività della Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., istituita ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., del D.P.C.M. 30 giugno 2011 in attuazione dell'art. 13 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A..
3. La presente convenzione-quadro attribuisce all'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Associazione Regionale della Liguria la facoltà di promuovere l'adesione alla S.U.A.R., ai propri associati, qualora non abbiano già aderito ad altra S.U.A. costituita a livello provinciale. Attraverso apposite convenzioni, che non costituiscono delega di funzioni ma attribuiscono in capo alla S.U.A.R. il compito di svolgere le attività legate al procedimento di selezione del terzo contraente, si disporrà, di volta in volta, l'adesione degli enti locali che ne faranno richiesta.

Articolo 2 (durata)

1. La presente convenzione-quadro ha durata di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione e può essere rinnovata ad ogni scadenza per un periodo analogo a quello iniziale.

Articolo 3 (Compiti e Funzioni svolti dalla Stazione Unica Appaltante Regionale)

1. Alla Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria è attribuita la competenza in ordine alle procedure per l'individuazione del terzo contraente relativamente alle procedure di gara di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell'I.V.A..
2. La S.U.A.R. ha facoltà di procedere all'esperimento di gare suddivise per lotti funzionali anche inferiori alla soglia stabilita al punto che precede, purché riferiti ad un'unica procedura di gara e per un importo complessivamente pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell'I.V.A..
3. È, comunque, facoltà della S.U.A.R. svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia individuata al comma che precede, previa specifica delega e motivato accordo con il soggetto aderente.
4. La S.U.A.R. svolge le seguenti attività e servizi:
 - a. acquisisce i piani annuali e triennali dei lavori pubblici dei soggetti convenzionati per il successivo inoltrare alla Prefettura competente, anche tramite il sistema informativo del portale regionale degli appalti "Appaltiliguria";
 - b. acquisisce gli atti tecnici-amministrativi relativi agli interventi da appaltare e di cui preliminarmente accerta la completezza e la correttezza formale in ordine alle procedure di gara, ivi compreso l'atto approvativo del progetto posto a base di gara;
 - c. acquisisce gli atti relativi alla copertura finanziaria di spesa secondo le previsioni del quadro economico, che potrà essere corredata da contratto di mutuo o attestazione di finanziamenti regionali o statali;

- d. acquisisce i fondi necessari per sostenere le spese di gara (apertura C.I.G. e pubblicità legale), previa comunicazione dei preventivi di spesa da parte della S.U.A.R.;
- e. collabora con i soggetti aderenti per la corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto;
- f. collabora con i soggetti aderenti per la redazione degli atti di gara;
- g. adotta il provvedimento di autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 11, c. 2, del D. Lgs. 163/2006, previa individuazione, in collaborazione con il soggetto di volta in volta interessato, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione, in caso di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h. redige gli atti di gara;
- i. Comunica tempestivamente ai Prefetti competenti la pubblicazione del bando di gara ai fini dell'eventuale attivazione degli accertamenti preliminari di cui all'art. 12, D.P.R. n. 252/1998;
- j. nomina la commissione di gara e la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Presidente della Commissione verrà scelto dalla S.U.A.R. nell'ambito del personale della Regione Liguria o degli Enti Convenzionati del Settore corrispondente per materia a quello oggetto di gara, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall' art. 13 della legge regionale n. 5/2008 e ss.mm.ii., ovvero detta funzione potrà essere assunta direttamente dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale;
- k. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, e verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- l. trasmette alla Prefettura competente l'elenco di tutte le imprese che hanno partecipato alla procedura di gara, anche ai fini di eventuali accertamenti da parte del Gruppo Interforze;
- m. verifica l'anomalia dell'offerta, mediante la commissione di gara, o altra commissione tecnica all'uopo costituita;
- n. inoltra, dopo l'aggiudicazione provvisoria, richiesta di informazione antimafia nei casi indicati dall'art. 9, comma 1 della presente convenzione;
- o. adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunica gli esiti ai partecipanti;
- p. gestisce l'attività di precontenzioso e di accesso agli atti di gara;
- q. trasmette al soggetto aderente le informazioni di cui all'art. 6 comma 2 lettera a) del D.P.C.M. 30 giugno 2011.

Articolo 4

(Competenze in capo agli enti partecipanti)

1. Restano di competenza dei soggetti convenzionati le attività appresso indicate:
 - a. individuazione delle opere da realizzare e delle fonti di finanziamento;
 - b. nomina del Responsabile Unico del Procedimento, fatta salva la competenza della S.U.A.R. in ordine alla nomina del Responsabile del Procedimento amministrativo di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2008 n. 5 e ss.mm.ii.;
 - c. redazione, verifica e validazione dei progetti, corredati di tutta la documentazione prevista dal d.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
 - d. adozione degli atti di approvazione dei progetti e dell'impegno di spesa;
 - e. individuazione, in collaborazione con la S.U.A.R., degli schemi di contratti;
 - f. redazione, in collaborazione con la S.U.A.R., del capitolato speciale;
 - g. stipulazione del contratto di appalto con l'aggiudicatario, e gestione di tutti gli adempimenti successivi relativi all'esecuzione dello stesso, ivi comprese tutte le comunicazioni d'obbligo all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, nonché le comunicazioni, alla Prefettura competente, relative all'esecuzione del contratto;
 - h. impegno ad inserire negli atti contrattuali conseguenti alle procedure di gara espletate dalla S.U.A.R. le clausole impegnative e di risoluzione espressa già indicate nei bandi e

nei disciplinari di gara e specificatamente quelle contenute nella presente convenzione e nelle linee guida approvate con DGR n. 741/2012;

- i. trasmissione su richiesta della S.U.A.R. di ogni informazione relativa all'esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure di gara gestite dalla S.U.A.R.;
 - j. comunicazione alla S.U.A.R. di tutte le varianti intervenute, nonché di eventuali penali e contenziosi sorti con la ditta contraente nel corso dell'esecuzione dei contratti;
 - k. registrazione delle informazioni di cui ai punti i. e j. del presente articolo nel sistema informativo di cui al successivo art. 13, ove disponibile, messo all'uopo a disposizione degli Enti aderenti.
2. Le parti si danno atto che i soggetti aderenti dovranno approvare e trasmettere alla S.U.A.R. i documenti propedeutici all'espletamento della procedura di gara in termini compatibili con gli atti programmatici di cui al successivo art.7. La S.U.A.R. non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di gara in caso di incompletezza e/o erroneità della documentazione di cui ai precedenti punti del presente articolo.

Articolo 5

(Funzionamento della Stazione Unica Appaltante Regionale)

1. La S.U.A.R. opera presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria secondo le modalità organizzative definite dalle norme regionali, statali e comunitarie in materia, dalle Linee guida di cui al comma 1 quater dell'art. 6 della legge regionale 13/2003 e ss.mm.ii, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 741 del 15/06/2012, dal regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 di esecuzione e di attuazione della legge regionale n. 5/2008 e sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione con gli enti aderenti.

Articolo 6

(Competenze in capo alla Prefettura)

1. In considerazione dell'ubicazione della sede dei diversi enti aderenti, la definizione "Prefettura competente" contenuta nella presente convenzione quadro, vuole significare appunto la giurisdizione di ciascuna Prefettura nell'ambito del territorio ligure; conseguentemente lo scambio di flussi documentali avverrà tra S.U.A.R. e la Prefettura della provincia dove ha sede il soggetto che partecipa alle procedure di gara.
2. Ferme restando le competenze già previste dalla legge e tutte le altre attività disciplinate dalla presente convenzione la Prefettura competente, anche tramite il portale regionale degli appalti "Appaltiliguria":
 - a. monitora le procedure di gara, anche avvalendosi del Gruppo Interforze, allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata;
 - b. formula proposte ed osservazioni per il sempre più adeguato perseguimento delle finalità della presente convenzione.

Articolo 7

(Acquisizione dati)

1. Gli enti locali, che aderiscono alla S.U.A.R. attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, si impegnano a fornire alla S.U.A.R. le notizie e i dati necessari alla stessa per lo svolgimento delle proprie attività, compresa la trasmissione dell'elenco delle gare di lavori di importo pari o superiore a € 500.000,00, indette dal Comune senza avvalersi della S.U.A.R. precedentemente alla pubblicazione del relativo bando.

Articolo 8

(Schemi tipo e clausole d'obbligo)

1. I bandi di gara sono predisposti dalla S.U.A.R., secondo schemi tipo approvati con decreto del Dirigente regionale competente in materia di gare e contratti
2. Nel bando andrà indicato che l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al soggetto aderente, per il successivo inoltro alla Prefettura competente, ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 – servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze;
3. Il bando dovrà altresì contenere la previsione di clausole di risoluzione espressa, da inserire nei contratti conseguenti alle procedure concorsuali, in caso di esito interdittivo delle informazioni antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente.
4. Nel bando sarà inserita la clausola che impegna l'impresa aggiudicataria a riferire tempestivamente alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.
5. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo agli Enti aderenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto.
6. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.
7. Il bando di gara dovrà contenere una clausola che obbliga tutte le imprese partecipanti alla gara di appalto ad accettare di essere sottoposte ad eventuali verifiche antimafia.
8. Nel bando dovrà inoltre essere espressamente sancito l'obbligo del soggetto aggiudicatario di dare immediata comunicazione al soggetto aderente e alla Prefettura competente delle violazioni da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Il disciplinare di gara dovrà, comunque, contenere una clausola per la quale l'impresa si impegna ad autodichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Le ditte dovranno, altresì, certificare che non si sono accordate e non si accorderanno con altri partecipanti alla gara.
10. Nel bando di gara e nel contratto dovrà essere inclusa una clausola che preveda la possibilità di procedere da parte dell'Ente aderente alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
11. Il bando dovrà, altresì, prevedere l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente alla sicurezza sul lavoro, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.

Articolo 9

(Monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione)

1. Le imprese aggiudicatarie delle procedure di gara di competenza della S.U.A.R., relative ad appalti di lavori di importo pari o superiore a Euro 500.000,00 o dal diverso importo stabilito dai protocolli di legalità stipulati dalle prefetture, ove applicabili, saranno sottoposte alla

certificazione antimafia prevista dall'art 10 del D.P.R. 252/98. A tal fine, la S.U.A.R. dopo l'aggiudicazione provvisoria, comunicherà alla Prefettura competente i dati relativi alla società o all'impresa chiamata a realizzare l'intervento.

2. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.P.R. 252/98, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la Prefettura competente ne darà comunicazione all'Ente aderente e alla S.U.A.R. ai fini della revoca dell'aggiudicazione definitiva se non ancora formalizzato il rapporto, ovvero per l'applicazione della clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando.
3. All'informazione interdittiva consegue il divieto di partecipazione del soggetto controindicato ad altre procedure concorsuali svolte dalla S.U.A.R. per tutta la durata di validità dell'informativa stessa.

Articolo 10 (Anomalie nell'esecuzione)

1. Gli Enti aderenti si impegnano a segnalare alla Prefettura competente ed alla S.U.A.R., attraverso il RUP dell'intervento, eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano costituire anomalie, dando comunicazione dei provvedimenti adottati.
2. La Prefettura competente effettuerà su quanto segnalato le eventuali opportune verifiche con l'ausilio del Gruppo Interforze, dandone riscontro alla S.U.A.R. e all'ente aderente.

Articolo 11 (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie di cui al successivo comma 2 per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione e nelle specifiche convenzioni sono a carico degli Enti aderenti in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese.
2. Le somme assegnate alla S.U.A.R. da parte degli Enti saranno individuate nei quadri economici di progetto, alla voce "spese generali" e copriranno i seguenti costi:
 - a. Apertura del C.I.G.;
 - b. Pubblicità legale.

Articolo 12 (Dotazione di personale)

1. La Regione Liguria assicura la dotazione delle risorse umane alla S.U.A.R., anche attraverso l'utilizzo di risorse messe a disposizione dagli enti aderenti. In quest'ultimo caso gli oneri conseguenti rimarranno a carico degli enti medesimi.
2. Il personale della S.U.A.R. e tutto il personale coinvolto nella procedura di gara è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza in merito a dati e notizie di cui possa venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività.
3. La violazione del suddetto obbligo sarà perseguita dalla legge penale e amministrativa, fatte salve eventuali responsabilità disciplinari.

Articolo 13 (Beni, strutture e sistema informativo)

1. La sede della S.U.A.R. è individuata presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria che provvede a mettere a disposizione i locali necessari alle attività e ad acquisire un sistema informatizzato che consenta un costante flusso informativo tra S.U.A.R., soggetti

aderenti e Prefettura competente per assicurare un puntuale monitoraggio su tutte le procedure di gara e sulle imprese a queste partecipanti. La S.U.A.R, in un'ottica di semplificazione e di contenimento della spesa al fine di evitare la duplicazione dei sistemi di trasmissione delle informazioni, può implementare il sistema informativo esistente del portale regionale degli appalti "Appaltiliguria", gestito dall'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

2. In particolare, la Regione Liguria renderà tale sistema informativo interoperabile con gli omologhi sistemi che verranno approntati dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova, secondo gli impegni assunti con la dichiarazione d'intenti sottoscritta il 6 febbraio 2012, al fine di consentire alla Prefettura competente di visionare i dati compendati nell'allegato 1) e di elaborare e incrociare quelli compendati nell'allegato 2) della presente convenzione.

Articolo 14

(Contenzioso relativo alle procedure di gara)

1. Il contenzioso derivante dall'espletamento delle attività di competenza della S.U.A.R. è dalla stessa gestito, attraverso il Settore Avvocatura della Regione Liguria.
2. Le parti convengono che le spese relative alla gestione del contenzioso siano così distribuite tra le medesime con esclusione delle prefetture:
 - la Regione Liguria risponde degli eventuali errori commessi nella fase di espletamento delle procedure di gara;
 - gli enti aderenti rispondono dei danni cagionati da errori, omissioni e/o insufficienti informazioni contenuti negli atti e nella corrispondenza trasmessi alla S.U.A.R.;
 - restano a carico degli enti aderenti tutti i contenziosi nascenti durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 15

(Esenzione per bollo e registrazione)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi delle norme di cui al DPR 642/72 all. B e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 del DPR n.131/1986.

Articolo 16

(Contenzioso relativo all'attivazione della presente convenzione)

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere in merito alla presente convenzione è devoluta al Foro esclusivo di Genova.

Articolo 17

(Durata e modifiche delle singole convenzioni di adesione)

1. L'adesione alla S.U.A.R si perfeziona mediante sottoscrizione di specifica convenzione con ciascun Ente.
2. Le singole convenzioni di adesione alla S.U.A.R. avranno una durata determinata dal tempo che intercorre tra l'adesione e la scadenza della presente convenzione quadro, al fine di allineare le singole convenzioni ad un'unica scadenza.
3. È aperta l'adesione di Enti diversi durante tutto il periodo di validità della presente convenzione quadro.
4. Ove ritenuto necessario o opportuno si potrà procedere, in qualunque momento, alla modifica o integrazione delle singole convenzioni.

Il Prefetto
Ufficio Territoriale del Governo di Genova
Dott. Francesco Antonio Musolino

Il Prefetto
Ufficio Territoriale del Governo di Imperia
Dott.ssa Fiamma Spena

Il Prefetto
Ufficio Territoriale del Governo di Savona
Dott.ssa Gerardina Basilicata

Il Prefetto
Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia
Dott. Giuseppe Forlani

Il Presidente della Regione Liguria
Ing. Claudio Burlando

Il Presidente dell'A.N.C.I.
Associazione Regionale Ligure
